Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO
Ex Direzione generale del personale dell'organizzazione e del bilancio
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Procedura di progressione tra le aree per il passaggio di complessive n. 61 unità di personale appartenente all'area degli Assistenti del ruolo del Ministero della salute all'Area dei Funzionari del medesimo ruolo (CODICE CONCORSO 827)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 gennaio 2024 recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n.196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

VISTA la direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall'azione del Ministero della salute per l'anno 2024, in coerenza con il programma di Governo e nel rispetto delle compatibilità finanziarie, adottata il 29 febbraio 2024;

ATTESA l'attuale vacanza della posizione dirigenziale generale della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, afferente al Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio;

RITENUTO di dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nelle more del conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che "*... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree (...), avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso*

all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, (...), sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante "*Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi*" come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e, in particolare, l'articolo 18, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022 il quale dispone che "*In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nell'allegata tabella 3 di corrispondenza*";

VISTO inoltre, il comma 8 del suddetto art. 18 che consente di finanziare le progressioni tra le aree, anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario dello stesso CCNL Funzioni centrali;

VISTA la comunicazione prot. MEF – RGS n. 227535 del 15 settembre 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, contenente, tra l'altro, l'ammontare delle risorse di cui al citato art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021 di competenza del Ministero della salute pari a € 281.777,00;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, del quale il Piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce parte integrante, approvato con decreto del Ministro della salute 31 marzo 2023;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026, del quale il Piano triennale dei fabbisogni di personale costituisce parte integrante, approvato con decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2024 successivamente aggiornato con decreto del Ministro della salute 22 marzo 2024;

CONSIDERATO che il PIAO 2024-2026 ha individuato, nell'ambito dello 0,55% del monte salari del 2018, l'importo da destinare alle progressioni verticali in deroga quantificate in n. 42 unità di

personale appartenente all'area dei funzionari, in aggiunta a quelle autorizzate in base alle facoltà assunzionali;

CONSIDERATO che il medesimo PIAO 2024-2026 ha individuato ulteriori risorse nelle economie da turn over-cessati 2022/budget 2023 da destinare alle progressioni verticali in deroga quantificate in n. 19 unità di personale appartenente all'area dei funzionari;

VISTO il DPCM del 10 novembre 2023 che autorizza il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari ai risparmi da cessazioni relativi all'anno 2022;

CONSIDERATO che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relativo alle cessazioni verificatesi nell'anno 2022, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge n. 215/2023 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del suddetto CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari;
- Area delle elevate professionalità;

VISTO altresì il comma 3, del richiamato articolo 13, del CCNL 2019-2021 ai sensi del quale "*In coerenza con i relativi contenuti, nell'Area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali*.";

VISTO il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione per il triennio 2023-2025, sottoscritto in via definitiva in data 13 ottobre 2023, con cui sono state individuate, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del citato CCNL, le "famiglie professionali" e le relative competenze, del personale del Ministero della salute, con riferimento alle nuove Aree di Operatore, Assistente, Funzionario;

VISTO il decreto direttoriale 18 gennaio 2024 con il quale è stato adeguato il vigente ordinamento professionale del personale non dirigenziale del Ministero della salute attraverso la trasposizione del personale attualmente in servizio nelle nuove famiglie professionali, secondo i profili professionali posseduti, in applicazione dell'allegato 2 del citato contratto collettivo integrativo di amministrazione triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che in data 11 gennaio 2024 è stato formalmente avviato il confronto di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h) del CCNL 2019-2021, sui criteri per l'effettuazione delle procedure di progressione tra le Aree del personale non dirigenziale del Ministero della salute e che il predetto confronto si è concluso in data 17 maggio 2024;

VISTA la nota del 3 giugno 2024 dell'Ufficio Organizzazione e Relazione sindacali compendiante la sintesi per la definizione dei criteri da applicare per le progressioni in deroga;

ACCERTATO che, nell'ambito della dotazione organica del personale appartenente all'Area dei funzionari del Ministero della salute, risultano posti disponibili ai fini dell'attivazione della presente procedura nel rispetto del limite del 50% riservato all'accesso dall'esterno;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dare avvio alla procedura di passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari;

DECRETA

Articolo 1
(Posti disponibili)

1. Per le motivazioni espresse nelle premesse e in coerenza con le facoltà assunzioni disponibili, è indetta, ai sensi dell'art. 18, CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021, una procedura di progressione tra le aree, per il passaggio di complessive **n. 61** unità di personale appartenente all'area degli **Assistenti** del ruolo del Ministero della salute all'Area dei **Funzionari** del medesimo ruolo **(CODICE CONCORSO 827)**.

2. Il passaggio tra le aree avrà decorrenza giuridica ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con contestuale presa di servizio.

3. Il contingente complessivo di n. 61 posti messi a bando è così ripartito tra le seguenti Famiglie professionali:

• Famiglia amministrativo-gestionale: n. 40 posti (A);

• Famiglia tecnica: n. 5 posti (B);

• Famiglia sanitaria: n. 12 posti (C);

• Famiglia linguistica, della comunicazione e dei rapporti internazionali: n. 4 posti (D).

4. Ciascun/a candidato/a può presentare domanda di partecipazione per una o più d'una delle famiglie professionali di cui al presente articolo, nel limite massimo di due. Nell'ipotesi di candidatura a più famiglie professionali, il/la candidato/a esprime l'ordine di preferenza nel modulo di partecipazione.

Articolo 2
(Requisiti di ammissione e cause di esclusione)

1. La suddetta procedura è riservata al personale appartenente al ruolo del Ministero della salute in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, dei seguenti requisiti:

a) avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Ministero della salute;

b) essere inquadrato nell'Area degli assistenti, prevista dal CCNL 9 maggio 2022 citato in premessa;

c) essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla tabella 3 allegata al CCNL 9 maggio 2022, denominata "*Tabella di corrispondenza di cui all'art. 18*":

c.1) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione;

oppure

c.2) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o nell'equivalente area del/dei precedente/i sistema/i di classificazione.

2. Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti c.1) e c.2), ove rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti da Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente bando.

3. Alla procedura di cui all'art. 1 non possono partecipare i dipendenti che nei due anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, abbiano avuto provvedimenti disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018. Sono esclusi, altresì, i dipendenti che abbiano patteggiato negli ultimi cinque anni o abbiano riportato condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa a seguito dei quali sia stata comminata la pena della reclusione, ancorché convertita con pena sostitutiva o condizionalmente sospesa.

4. Ferma restando l'esclusione dalla partecipazione dei dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 3, possono partecipare alla procedura con riserva i dipendenti in servizio sottoposti a procedimento penale o disciplinare pendente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, in attesa di definizione. In questo caso, l'eventuale passaggio verso l'area superiore è sospeso ed è subordinato rispettivamente alla definizione della formula di piena assoluzione o al provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso ovvero alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione o con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione.

5. Il/La dipendente che non sostiene il test finale di cui al successivo articolo 7 sarà escluso/a dalla presente procedura, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo 7.

6. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza di una causa di esclusione.

7. I candidati devono mantenere il possesso dei requisiti di accesso per tutta la durata della procedura, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto individuale per l'inquadramento nella nuova area.

Articolo 3
(Criteri di valutazione)

1. Il passaggio dall'Area degli assistenti all'Area dei funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie nazionali redatte all'esito della valutazione dei seguenti criteri:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza di cui all'articolo 4 del presente bando, fino a 45 punti;

b) titolo di studio posseduto tra quelli indicati all'articolo 5 del presente bando, fino a 30 punti;

c) competenze professionali possedute tra quelle indicate negli articoli 6 e 7 del presente bando, fino a 25 punti.

2. Il punteggio massimo conseguibile da ogni candidato/a è pari a **100 punti**.

Articolo 4
(Esperienza maturata nell'area di provenienza)

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell'esperienza professionale è di **45 punti**.

2. L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato nella Pubblica Amministrazione. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Ai fini del calcolo del punteggio conseguibile, le unità temporali relative a un anno e a sei mesi sono considerate equivalenti rispettivamente a 360 giorni e a 180 giorni.

3. Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale, si tiene conto del servizio prestato, anche a tempo determinato, quale dipendente inquadrato/a nell'Area degli Assistenti di cui al CCNL comparto Funzioni centrali del 2019/2021, già Area seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009 ed eventualmente nella precedente area B di cui al CCNL comparto Ministeri 1998/2001 o in area equivalente di altro comparto.

4. L'esperienza professionale maturata è valutata differenziando il punteggio da attribuire all'esperienza maturata presso il Ministero della salute dall'esperienza maturata in altra pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001. In particolare, all'esperienza professionale è attribuito il seguente punteggio:

- 1,4 punti per ciascun anno di servizio o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi prestato **presso il Ministero della salute** anche in posizione di comando, aspettativa, distacco o fuori ruolo o altra analoga posizione giuridica da altra amministrazione o da altro ente di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001;

- 1 punto per ciascun anno di servizio o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi prestato **presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente** di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 anche in posizione di comando, aspettativa, distacco o fuori ruolo o altra analoga posizione giuridica dal Ministero della salute.

5. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

6. Non si tiene conto dei periodi di aspettativa fruiti dal dipendente che non siano utili ai fini della anzianità di servizio.

Articolo 5
(Titolo di studio)

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di **30 punti**.

2. Per il titolo di studio posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando, sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale: **25 punti**;

b) diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale: **27 punti**;

b) diploma universitario/laurea breve (triennale) o di primo livello/laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: **30 punti**.

3. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal/dalla candidato/a. Se si possiedono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti lauree) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

4. Sono valutabili i titoli di studio stranieri rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo purché il titolo sia stato dichiarato equivalente ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza relativamente alla presente procedura.

5. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nelle more della presente procedura, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

Articolo 6
(Competenze professionali)

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di **25 punti**.

2. Per la valutazione delle competenze professionali si tiene conto delle competenze certificate (informatiche e linguistiche), delle competenze acquisite attraverso corsi formativi, delle competenze maturate nell'ambito di attività aggiuntive svolte dal/dalla candidato/a nel contesto lavorativo e degli esiti del test conclusivo del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 7.

3. Ai fini della valutazione delle competenze professionali di cui ai successivi commi 4, 5 e 6, si tiene conto solo di quelle conseguite in data antecedente al giorno di pubblicazione del presente bando e formalmente documentate da idonea certificazione.

4. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze certificate (informatiche e linguistiche) è pari a 4 punti. A ciascuna competenza certificata è attribuito il seguente punteggio:

a) informatica: 1 punto per ciascuna certificazione fino a un massimo di 2 punti;

b) lingua inglese: 1 punto per ogni certificazione fino a un massimo di 2 punti.

5. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze acquisite attraverso corsi formativi è pari a 10 punti. Sono valutabili solo corsi formativi con valutazione finale formalmente documentati coerenti con la famiglia professionale per la quale il candidato presenta domanda di partecipazione. A ciascun corso formativo con valutazione finale è attribuito il punteggio di 1 punto fino a un massimo di 10 punti.

6. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze maturate nell'ambito di attività aggiuntive svolte nel contesto lavorativo è pari a 8 punti. Sono valutabili solo le attività aggiuntive di tipo trasversale formalmente documentate coerenti con la famiglia professionale per la

quale il candidato presenta domanda di partecipazione. A ciascuna attività aggiuntiva è attribuito il punteggio di 2 punti fino a un massimo di 8 punti.

7. Le commissioni esaminatrici valuteranno le competenze del/la candidato/a di cui ai commi 5 e 6 in coerenza con quanto previsto per la specifica famiglia professionale per la quale si concorre, dall'Allegato 4 al contratto integrativo di Amministrazione sottoscritto definitivamente in data 13 ottobre 2023 e pubblicato al seguente link https://www.salute.gov.it/portale/ministro/documenti/contrattiIntegrativi/FILE_UNICO_CCNI_DEF.pdf.

8. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 è pari a **15 punti**.

9. Il punteggio massimo conseguibile all'esito del test di cui al successivo art. 7 è pari a 10 punti.

Articolo 7
(Autoformazione e test finale)

1. Ciascun candidato è tenuto a svolgere un percorso di autoformazione secondo le modalità che saranno rese disponibili mediante apposita comunicazione pubblicata dall'Amministrazione sul sito istituzionale e sul portale Intranet del Ministero della salute.

2. Al percorso di autoformazione seguirà l'espletamento del test finale svolto individualmente dal/dalla candidato/a.

3. Nell'ipotesi di candidature per più famiglie professionali, nel limite massimo di due, il/la candidato/a sostiene il test finale per ciascuna di esse.

4. Le materie oggetto del percorso di autoformazione e del successivo test finale sono le seguenti:

a) per la **Famiglia amministrativo-gestionale**: ordinamento del Ministero della salute; diritto amministrativo; contabilità di stato; elementi di diritto sanitario; elementi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; elementi di informatica; inglese.

b) per la **Famiglia tecnica**: ordinamento del Ministero della salute; informatica; elementi di diritto amministrativo; elementi in materia di pubblico impiego; elementi in materia di protezione dei dati personali; elementi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; normativa in materia di amministrazione digitale; inglese.

c) per la **Famiglia sanitaria**: ordinamento del Ministero della salute; diritto sanitario; elementi di diritto amministrativo; elementi in materia di pubblico impiego; elementi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; elementi di informatica; inglese.

d) per la **Famiglia linguistica, della comunicazione e dei rapporti internazionali**: ordinamento del Ministero della salute; diritto dell'Unione europea e diritto internazionale; disciplina internazionale della tutela della salute; elementi di diritto amministrativo; elementi in materia di pubblico impiego; elementi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy; elementi di informatica; inglese.

5. Il test finale, della durata complessiva di 30 minuti, prevede l'erogazione di 20 domande. Per ciascuna domanda sono previste 3 risposte, di cui solo una esatta.

6. I punteggi, per ogni domanda, sono così ripartiti:

0,5 punti per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta non data, errata o plurima.

7. La mancata effettuazione da parte del/della candidato/a del test finale comporta l'esclusione dalla procedura, fatte salve le determinazioni della Commissione esaminatrice in caso di oggettiva impossibilità dovuta a gravi e certificati motivi.

8. Con successive comunicazioni, che verranno pubblicate sul sito Istituzionale e sul portale Intranet, saranno rese note istruzioni circa le modalità operative di svolgimento del percorso di autoformazione e della procedura di espletamento del test finale.

Articolo 8
(Presentazione della domanda. Termini e modalità)

1. La domanda di ammissione alla procedura, prodotta sull'allegato modulo (allegato 1), debitamente sottoscritta e corredata da copia di valido documento di identità, dovrà essere inoltrata in formato PDF tramite PEC all'indirizzo concorsiministerosalute@postacert.sanita.it entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale del Ministero della Salute, specificando nell'oggetto "**Progressione verticale (Codice 827) – NOME E COGNOME DEL CANDIDATO**" e la lettera associata alla famiglia professionale di cui all'articolo 1 del presente bando per la quale si presenta la domanda.

2. Qualora tale termine scada in giorno festivo, verrà presa in considerazione come data ultima di presentazione delle domande il primo giorno non festivo immediatamente seguente.

3. È causa di esclusione dalla procedura il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda. Le domande inviate con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo saranno dichiarate irricevibili e non daranno luogo ad alcuna valutazione.

4. Qualora il/la dipendente trasmetta più volte la domanda di partecipazione, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa.

5. La candidatura può essere avanzata su una o più d'una delle famiglie professionali indicate nell'articolo 1 del presente bando, nel limite massimo di due. Nell'ipotesi di candidatura a più famiglie professionali, il/la candidato/a esprime l'ordine di preferenza nel modulo di partecipazione.

6. La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) *curriculum vitae* aggiornato, redatto in formato europeo e debitamente datato e sottoscritto;

b) sintetica lettera di presentazione (non più di una pagina) che illustri le competenze maturate, riportate nel CV, che si ritengono maggiormente in linea con la famiglia professionale per la quale è avanzata la candidatura. Nel caso di candidature per più famiglie professionali, sono allegate distinte lettere di presentazione;

c) documentazione attestante il possesso delle competenze professionali di cui al precedente articolo 6, commi 4, 5 e 6 del presente bando;

d) titoli di preferenza previsti dall'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487;

e) copia di valido documento di identità.

7. Le dichiarazioni rese nella domanda, nel curriculum vitae e nella lettera di presentazione hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero può effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

8. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda, del curriculum vitae e della documentazione indicata è espresso il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 9
(Commissioni)

1. Con successivo provvedimento, saranno nominate le Commissioni esaminatrici, una per ogni famiglia professionale, composte ciascuna da 3 esperti nelle materie oggetto della presente procedura secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità ai sensi dagli artt. 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da un/una dipendente dell'Area dei funzionari in servizio presso il Ministero della salute.

2. Le commissioni esaminatrici possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 10
(Graduatorie)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, il punteggio finale è determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza di cui al precedente articolo 4, dei titoli di studio di cui al precedente articolo 5 e delle competenze professionali di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

2. A parità di punteggio, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Non si terrà conto dei titoli di preferenza non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

3. Le graduatorie definitive di merito saranno formulate, distintamente per ogni famiglia professionale, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato/a, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le graduatorie hanno valore solo per la presente procedura e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriori futuri scorrimenti. Non si considera "scorrimento", ai fini di quanto sopra, l'attribuzione del posto al candidato subentrante, in caso di rinuncia del candidato utilmente classificato o nel caso di attribuzione a quest'ultimo di altra famiglia professionale in cui sia utilmente collocato.

5. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale e sulla intranet del Ministero della salute.

6. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli non in servizio presso il Ministero della salute in forza di istituti previsti dalla vigente normativa (aspettativa, assegnazione provvisoria presso altre Amministrazioni, fuori ruolo, etc.).

7. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.

Articolo 11
(Inquadramento in ruolo)

1. Ferma restando la verifica della persistenza di tutte le necessarie autorizzazioni all'assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati, in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, nell'Area dei Funzionari, rispettivamente nella Famiglia professionale amministrativo-gestionale, nella Famiglia professionale tecnica, nella Famiglia professionale sanitaria e nella Famiglia professionale linguistica, della comunicazione e dei rapporti internazionali.

2. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro con contestuale presa di servizio.

3. La mancata presentazione del vincitore, senza giustificato e documentato motivo, nel giorno comunicato dall'Amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dal relativo diritto.

4. Nel caso in cui il/la candidato/a sia risultato vincitore in più di una graduatoria, si terrà conto della preferenza espressa nella domanda di partecipazione per la Famiglia professionale di destinazione. Successivamente alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, l'Amministrazione provvederà a utilizzare la graduatoria fino al raggiungimento del contingente messo a selezione per il numero di posti resisi vacanti per effetto delle preferenze espresse.

5. I dipendenti vincitori della presente procedura, previa manifestazione del rispettivo consenso, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022. In mancanza del consenso, l'inquadramento in ruolo è subordinato al compimento, con esito positivo, del periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo di cui al vigente CCNL "Funzioni centrali" del 9 maggio 2022.

6. Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il/la dipendente cessa dall'assegnazione in posizione di comando presso altra amministrazione ed è tenuto a rientrare in servizio presso il Ministero della salute.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero della salute – ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva oltre che, successivamente all'eventuale inquadramento in ruolo, per la gestione del rapporto d'impiego, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

4. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dalla procedura.

5. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare, mediante presentazione di apposita istanza al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d. lgs. 196/2003, all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.

6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

7. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Articolo 13
(Accesso agli atti della procedura)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della presente procedura, da esercitarsi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati, e può essere differito ai sensi della vigente normativa.

2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il/la candidato/a dichiara di essere consapevole che per eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale e sulla intranet del Ministero della salute.

3. Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio 3 della ex Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Articolo 14
(Ricorsi)

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet del Ministero della salute.

Articolo 15
(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)

1. Il Ministero della salute si riserva la facoltà di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura selettiva ove sopravvengano circostanze ostative al prosieguo della stessa, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative ovvero di sopravvenuta indisponibilità dei posti.

2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo https://www.salute.gov.it/portale/home.html e sul portale Intranet. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale Intranet, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.

4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

5. Per ulteriori informazioni relative alla procedura è possibile contattare l'Ufficio 3 della ex Direzione del personale, dell'organizzazione e del bilancio ai numeri 0659942817 (Sig.ra Maria Ippolito), 0659943153 (dott.ssa Francesca Vincenzoni) e 0659942633 (sig.ra Roberta Novelli) dal lunedì al venerdì, dalle 09,30 alle 13,00 ovvero tramite email all'indirizzo concorsiministerosalute@postacert.sanita.it.

Roma, 22 agosto 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to dott. Giuseppe CELOTTO